

Renzo Zagnoni  
DALL'APPENNINO A BOLOGNA:  
LA FLUITAZIONE DEL LEGNAME NEL FIUME RENO NEL MEDIOEVO

Publicato in: *Una montagna di pietra e di legno*, Atti delle Giornate di Studio (Capugnano, 2013-2014), Porretta Terme-Pievepelago, Gruppo di studi alta valle del Reno-Accademia Lo Scoltenna, 2015, a cura di R. Zagnoni ("Storia e ricerca sul campo fra Emilia e Toscana", n.s., 3), pp. 41-55.

Sommario: 1. L'importanza del legname per la città. 2. Legna e fluitazione nella normativa comunale di Bologna e Sambuca. 3. I contratti per lo sfruttamento delle foreste della Dardagna degli anni 1380 e 1387. 4. Il processo per furto di legname del 1382. 5. Documenti sulle seghe ad acqua

### 1. L'importanza del legname per la città

Un tema importante nel grande fenomeno dell'espansione delle città italiane a cominciare dal secolo XI è sicuramente quello dei materiali che vennero utilizzati per le nuove costruzioni. Mentre per le murature fondamentale fu la presenza di cave di pietra o di marmi ed anche la presenza di argille per la produzione di mattoni, diversa è la questione del legname che fu indispensabile in ogni città per la costruzione di soffitti e di tetti e, soprattutto per Bologna, dei portici così diffusi nel Medioevo soprattutto nella loro forma di architravi e colonne di legno, dei quali qualche esempio è rimasto, anche se fortemente rimaneggiato fra Otto e Novecento.

Per l'espansione edilizia di Bologna prima al di fuori delle mura cosiddette di selenite, poi della cerchia del secolo XII, indispensabili si rivelarono dunque le selve che erano collocate soprattutto nelle parti più alte della montagna. Questo scritto si propone di documentare non tanto il taglio di questi boschi, quando piuttosto il suo trasporto in città per mezzo della fluitazione nel fiume Reno, che, come vedremo, è ampiamente documentata per tutti i secoli del basso Medioevo.

Fino ad oggi gli unici studi che abbiano riguardato, anche se marginalmente, questo tema sono quelli comparsi su "La Musola" fra il 1969 e gli anni Ottanta del secolo scorso, che si interessarono del canale che il Calindri alla fine del Settecento definì *Naviglio* e che avrebbe dovuto portare le acque della Dardagna, versante del Panaro, in quelle della Silla, versante del Reno. Tale definizione risulta però poco adatta ad un canale montano che sicuramente nulla ebbe a che fare con la navigazione interna. Il termine sembra in qualche modo riecheggiare il *Navile*, che risultò per il Comune di Bologna indispensabile alla navigazione da Bologna al Po ed ai porti dell'Adriatico. Il *Naviglio* dal canto suo avrebbe dovuto servire semplicemente ad aumentare la portata delle acque del Reno, rendendo più costante la portata del canale che dalla chiusa del Reno conduceva le acque in città ed alimentava il *Navile*, quello sì navigabile. Questa definizione si è perpetuata fino ad epoche recenti, tanto che tutti gli studiosi che ne hanno recentemente parlato lo hanno sempre definito in questo modo.

L'esistenza di questo manufatto era stata segnalata nel 1596 dal Ghirardacci, che, riferendo la notizia all'anno 1293, affermò: *E il senato mandò Ambasciatori acciocché vedessero, e molto bene considerassero, se l'acqua della Dardagna si poteva condurre alla Città di Bologna*. E poco più oltre, riferendo la notizia allo stesso anno: *Fatto questo il medesimo Senato, che pure all'utile, e alla commodità pubblica era intento, desideroso di condurre alla Città l'acqua della Dardagna, mandò di nuovo quattro de' cittadini, cioè Corsino Asinelli, Flavio Rodaldi, Henrighetto Butrigari, e Lando Sabbadini, e insieme con essi molti Ingneri, altri scrivono Giacomo di Bitino, Gasparino da Castello del Vescovo, Donato de' Rossi, e Mattiolo da Roncore, e gl'Ingegneri Giacopino di Giovanni, e Andrea da Savignano*<sup>1</sup>. Lo stesso autore, nell'indice del suo volume, rimanda alla fonte da cui dice di aver tratto l'informazione: *Vedi di questa materia, che è molto curiosa, et di bellissimo ordine, alla Camera degli Atti al Registro Grosso lib. Primo, fo. 486*<sup>2</sup>. Si tratta però di una citazione errata, perché nel *Registro Grosso* non si trova nulla su quanto affermato dall'autore. Lo stesso Ghirardacci all'anno 1332 annota: *Frà tanto il Legato fece finire l'opra della Dardagna, che per si longo tempo era rimasta imperfetta, e fattale por capo nel Reno sicuramente si cominciò a condurre legnami a Bologna*<sup>3</sup>. Anche l'affermazione secondo la quale solamente da questo anno si cominciò a condurre legna a Bologna per mezzo del Reno risulta decisamente errata, poiché la documentazione che utilizzeremo anticipa il fatto almeno alla metà del secolo precedente e, secondo il mio parere, legname a Bologna, almeno in modo saltuario, si conduceva anche nei secoli precedenti.

L'argomento del canale *Naviglio* fu poi ripreso dal Calindri alla fine del Settecento<sup>4</sup>, da Giovanni Bortolotti nel 1963<sup>5</sup> e da Paolo Guidotti nel 1972<sup>6</sup>. L'autore che meglio degli altri comprese le motivazioni e gli scopi della sua realizzazione fu sicuramente il Bortolotti, che ne sottolineò l'importanza soprattutto in relazione alla portata d'acqua del Reno e del canale Navile.

Soprattutto il Guidotti ne sottolineò l'uso in relazione al trasporto dei tronchi dalla zona alta delle valli della Silla e della Dardagna fino al corso del fiume principale, un'ipotesi confermata da due documenti piuttosto tardi, rispettivamente del 1497 e 1532, che documentano come proprio a Panigale, a valle di Lizzano, confluisse il

---

<sup>1</sup> C. Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, Bologna 1596, vol. I, pp. 308, 310.

<sup>2</sup> Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, vol. I, nella "Tavola generale de' nomi, cognomi, luoghi ...", pp. senza numerazione, alla voce "Dardagna".

<sup>3</sup> Ghirardacci, *Della historia di Bologna*, vol. II, p.104.

<sup>4</sup> S. Calindri, *Dizionario Corografico, georgico, orittologoco, storico, Montagna e collina del territorio bolognese*, vol. II, Bologna 1781, pp. 339-352. Su questo tema cfr. A. Giacomelli, *In margine al Naviglio Belvederiano*, in "La Musola", XIV, 1980, n. 28, pp. 110-114 ed in vari interventi successivi nei numeri 29, 30, e 31 della stessa rivista, in cui non si parla per nulla del canale medievale, ma della figura del Calindri nell'ambito del riformismo bolognese del Settecento.

<sup>5</sup> G. Bortolotti, *Guida dell'alto Appennino bolognese-modenese-pistoiese dalle Piastre all'Abetone (Le Lari – La Scaffaiolo – M. Cimone)*, Bologna 1963, ristampa anastatica, **Tamari** edizioni montagna 2010, a cura di R. Zagnoni, pp. 467-473.

<sup>6</sup> P. Guidotti, *Il trasporto di legname dalla Dardagna a Bologna per via d'acqua*, in "La Musola", VI, 1972, prima parte n. 11, pp. 4-7, seconda parte n. 12, pp. 80-84.

legname tagliato nelle alte valli della Silla e della Dardagna, per iniziare la sua marcia di avvicinamento alla città. Questa località risulta significativa, poiché è il luogo in cui le acque deviate della Dardagna, dopo aver superato in lieve discesa il passo della Maserà fra Dardagna e Silla, si immettevano in quest'ultimo torrente, affluente di sinistra del Reno stesso. Il primo documento, del 14 febbraio 1497, ci informa che un Nicolò del fu Lorenzo della terra di Lizzano comune di Belvedere, in presenza del fattore, cioè dell'amministratore dei beni, di Antonio del fu Tanaro dei Tanari, famiglia di Gaggio in fase di forte ascesa economica e sociale, dichiarò di avere vari obblighi nei confronti dello stesso Antonio Tanari ed in particolare *se teneri et obligatus fuisse et esse ... domino Antonio in trabibus decem et septem longitudinis pedum vigintisex et latitudinis MANCA LA MISURA?* da consegnare entro il maggio seguente *in terra Lizani comunis Belvederis comitatus Bononie in loco dicto Panigale*. Lo stesso Nicolò *conducet dictas trabes ad locum et tempus supradictum promisit illas incontinenti ducere Bononiam et illas ibidem super campo fori civitatis Bononie consignare factoribus dicti domini Antonii* in modo che *ipse dominus Antonius solvat expensas conductore de suis pecuniis*. Dal documento si evince chiaramente che il legname venne depositato nei pressi di Panigale a valle di Lizzano, per essere poi fatto scendere nella corrente della Silla e poi del Reno fino a Bologna<sup>7</sup>. Il secondo documento è del 26 agosto 1532<sup>8</sup>: Bazalino di Guglielmo *de Floresii* e Giacomo del fu Marco di Matteo di Lizzano, *conductores lignaminis videlicet trabium et aliorum lignaminum per flumen Sulle? ad Bononiam*, portano la loro testimonianza secondo la quale un certo Giovanni detto Catulo di Raimondo di Grecchia in un giorno del 1532 *fuisse stetit et laborasse super flumen Silla in conducendis lignaminibus predictis*, alla gualchiera di Lizzano, cioè proprio a Panigale.

Ettore Scagliarini mi ha gentilmente inviato alcune sue riflessioni sul trasporto del legname, che ha ricavato da colloqui con suo nonno, abitante di questo territorio, che ricordava come i suoi antenati facessero scivolare i tronchi dal passo del Cancellino, posto a circa 1600 metri sul livello del mare, alla Segavecchia, circa 950 metri, con un metodo definito a "condotta umida". Lo stesso metodo probabilmente veniva utilizzato fra la Maserà ed il fondovalle della Silla e consisteva nel *disporre alcuni tronchi molto lunghi, a semitubo, facendo sì che la parte a valle di questa mezza condotta si imbocchi in un'altra, dirottare le acque torrentizie o sorgive in detta condotta e poi infilarvi dentro i tronchi ben puliti e... via! L'acqua funge da lubrificante, in taluni casi anche da lieve spinta idrostatica, al resto pensa la gravità. Finito il taglio si smantella il tutto dall'alto infilando i tronchi della semi-condotta nei tratti sottostanti fino allo smantellamento dell'opera*<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> ASB, *Notarile, Ossano Frassini*, busta 1, prot. 5, cc. 49r-51r, 14 febbraio 1497.

<sup>8</sup> ASB, *Notarile, Bonaverio Serantoni*, 26 agosto 1532, filza (1532-1539). Questo documento fu segnalato a Paolo Guidotti (*Il trasporto del legname*, seconda parte, p. 83) dal compianto Leonello Bertacci.

<sup>9</sup> Ringrazio Ettore Scagliarini per la interessante segnalazione.

Per quanto riguarda il trasporto via acqua del legname da ardere, il Palmieri afferma che i grossi tronchi venivano *legati e assicurati a tavole congiunte a guisa di zattere*<sup>10</sup>.

## 2. Legna e fluitazione nella normativa comunale di Bologna e Sambuca

Il Comune di Bologna aveva iniziato ad interessarsi al problema del rifornimento del legname attraverso i fiumi appenninici molto tempo prima del progetto della deviazione delle acque della Dardagna in Reno. Già gli statuti del 1250 regolamentano questa attività fondamentale per la città, poiché nella rubrica 103 del libro IX dal titolo *De saxis Reni runpendis et tollendis* (Dei sassi del Reno che devono essere rotti e tolti), troviamo la seguente decisione, il cui testo traduciamo liberamente: *affinché sia possibile far giungere a Bologna una maggiore quantità di legname, ordiniamo che i sassi che si trovano nel fiume Reno fra Vergato e la pieve di Calvenzano entro l'inizio di ottobre vengano rotti e rimossi dal greto, sotto la direzione del maestro Alberto, che sta lavorando al cantiere cittadino di San Pietro, o di un altro ingegnere, secondo quanto stabilito dallo stesso consiglio. La spesa potrà essere di 300 lire di bolognini ed anche di più se si riterrà necessario. Lo scopo è quello che il legname possa giungere più facilmente a Bologna attraverso la corrente del Reno*<sup>11</sup>. Si tratta di un testo fondamentale per l'argomento di questo scritto, perché documenta una precisa attenzione del Comune di Bologna per l'utilizzo del fiume, come grande arteria di trasporto del legname in città. Gli organi politici cittadini dimostrano di essere ben consapevoli dell'importanza fondamentale del legname montano per le attività edilizie e produttive cittadine. Anche le date risultano significative: l'operazione si sarebbe dovuta concludere entro l'inizio di ottobre, in tempo cioè per le prime piene che avrebbero permesso di riavviare la fluitazione.

Ancora i successivi statuti del 1288, nella rubrica *De clusa Reni Manutenenda*, stabilirono regole volte ad assicurare il normale deflusso delle acque nel canale di Reno a cominciare dalla chiusa di Casalecchio<sup>12</sup> ed infine in quello del 1335 furono

---

<sup>10</sup> A. Palmieri, *La montagna bolognese nel Medioevo*, Bologna 1929, p. 352, che in nota cita un documento in ASB, *Vicariati, Casio*, 17 gennaio 1383, che oggi non è purtroppo più reperibile, per il fatto che nel volume *Vicariati* dell'anno 1383 mancano le prime 15 pagine, perché inizia da pag. 16.

<sup>11</sup> *Statuti di Bologna dall'anno 1245 all'anno 1267*, a cura di L. Frati, Bologna, 1869, tomo II, p. 495-496: "Ad hoc ut maior copia lignaminis sit in civitate Bononie, statuimus et ordinamus quod sassa que sunt in Reno inter Veregatum et plebem Calvenzani runpatur et tollatur usque ad kalendas Octubris de aqua Reno cum consilio magistri Alberti de laborerio Sancti Petri, vel alterius ingegnerii ad voluntatem consilii si fieri poterit expendendo de avere comunis Bononie CCC libras bononinorum et plus si videbitur consilio Bononie, ita quod lignamen et mederie veniant per dictam aquam Reni".

<sup>12</sup> G. Fasoli, P. Sella, *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano 1937 ("Studi e testi", 73), vol. 1, p. 147-148.

fissate precise regole per il commercio del legname in città<sup>13</sup>. Questo testo risulta prezioso perché elenca in modo sintetico e preciso gli usi più comuni del legname portato in città (riscaldamento, attività di tipo artigianale ed edilizia) e fissa anche le regole sulla sua vendita<sup>14</sup>.

La manutenzione dei fiumi era devoluta, come del resto quella delle strade e dei ponti, alle comunità del contado i cui uomini *compellantur ad flumina, pontes et vias aptandas et decurssus aquarum et ad omnia laboreria que occurrerint facienda in curiis ipsius terre*<sup>15</sup>.

Un altro statuto, questa volta della comunità montana della Sambuca Pistoiese del 1291, riformato nel 1340, contiene due rubriche che fissano regole questa volta sulla legna che le piene lasciavano sul greto del fiume, in questo caso la Limentra Occidentale, che scorreva per la maggior parte all'interno di quel comune. La rubrica 164 regola il recupero del legname arenato nel greto del fiume dopo una piena, stabilendo che ciascuno non ne potesse recuperare più di una carica per volta, consentendo in questo modo anche ai più poveri di procurarsi un po' di prezioso combustibile. La rubrica più rilevante è la seguente poiché parla di legname *signatum*, cioè contrassegnato dal proprietario, e *dolatum*, cioè già sbizzato: *si quis caperet aliquod lignum signatum vel dolatum cum ancino vel alia re in aqua et eum arenaret in terra, quod medietas sit capienti et alia medietas cuius est lignum ... Et si dictum lignum inveniretur in terra arenato et ille cuius est lignum veniet ei retro, ei restituta et demictat sine aliqua parte petere*. La multa per i contravventori era fissata in 10 soldi da destinare *ad opus Communis et regiminis*<sup>16</sup>.

### 3. I contratti per lo sfruttamento delle foreste della Dardagna degli anni 1380 e 1387

Ma veniamo ad illustrare il contenuto di alcuni documenti inediti della fine del Trecento che gettano nuova e più ampia luce sull'attività della fluitazione dalla montagna verso la città. Il primo, del 1380, è contenuto nel *Registro Nuovo* del Comune di Bologna<sup>17</sup> e da esso apprendiamo che lo stesso Comune aveva deciso di affidare il taglio dei propri boschi a privati, a causa delle difficoltà connesse a procurare in modo continuativo *copia lignorum et trabium de habeto a labore et lignaminis a comburendo*. Per questo motivi *pro tolenda penuria lignorum* il

---

<sup>13</sup> *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008 ("Fonti per la storia dell'Italia medievale"), p. 953, libro X, rubrica 38.

<sup>14</sup> *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008 ("Fonti per la storia dell'Italia medievale"), pp. 857-861, libro VIII, rubriche 216-217.

<sup>15</sup> *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, a cura di A.L. Trombetti Budriesi, Roma 2008 ("Fonti per la storia dell'Italia medievale"), p. 936, libro X, rubrica 14 e pp. 979-980, libro X, rubrica 82.

<sup>16</sup> *Lo statuto della Sambuca (1291-1340)*, a cura di M. Soffici, Ospedaletto (Pisa) 1996 ("Beni culturali / Provincia di Pistoia 12, Statuti", 1), rubriche 164-165, p. 98.

<sup>17</sup> ASB, *Registro Nuovo*, cc. 409<sup>r</sup>- 412<sup>r</sup> registata in RN, 1380 maggio 7, n. 163, pp. 872-873, registato in *Chartularium studii bononiensis*, vol. I, Bologna 1909, pp. 75-76. Lo analizza anche Guidotti, *Il trasporto di legname*, seconda parte, pp. 80-81.

Consiglio dei Quattrocento, con l'autorizzazione dei Difensori dell'Avere, affidò l'incarico ad un gruppo di cittadini, dai cui cognomi e funzioni rivelano di appartenere alla ricca borghesia cittadina: il notaio Gerardo del fu Enrichetto Lambertini, Andrea *Platisii*, Segurano del fu Giovanni Caccianemici, Nicola degli Albari, maestro Berto del fu Guido *Chavaletus magister lignaminis*, maestro Giacomo del fu *Mirantis de Muglo* e un certo Arcangelo. L'oggetto della locazione furono *omnes et singulas sylvas et nemora comunis Bononie sita ... iuxta Dardagnam, iuxta prata de Chanali a multis lateribus, iuxta rium de Valuta*. Si trattava di un amplissimo territorio a bosco situato nella valle della Dardagna, di proprietà del Comune bolognese. Ai locatari venne concesso il diritto *incidendi et incidi faciendi lignamina et arbores tam de abeto quam cuiuscumque alterius generis*, di trasportare *trabes assides et banchones ad civitatem et comitatum Bononie per terram vel per aquam* e di vendere tali materiali in città senza pagare dazi. L'alternativa lasciata ai locatari del trasporto *per terram*, cioè per mezzo di carovane di muli, o *per aquam*, cioè per mezzo del fiume Reno, risulta del tutto fittizia: il primo metodo avrebbe infatti implicato una spesa esorbitante ed enormi difficoltà di trasporto lungo le mulattiere della valle, che erano dei semplici sentieri, e tale metodo risulta quindi del tutto teorico. Del resto il documento usa due espressioni, *inaquare et conducere*, che fanno ben comprendere come il trasporto si compisse esclusivamente per via d'acqua: il primo termine significa infatti *immettere nell'acqua* e il secondo si riferisce alla condotta lungo la corrente. Un unico documento fra quelli reperiti ci parla di trasporto per mezzo di birrocci: il 12 febbraio 1359 Guido e Bertolino fratelli figli del fu Guglielmo di Pontecchio promettono a Leonardo di portare legname di carpine e quercia per 12 lire di bolognini entro giugno *per mezzo di birrocci*<sup>18</sup>. Ma in questo caso la scelta di questo mezzo di trasporto è facilmente spiegabile col fatto che il legname proveniva da Pontecchio, non dalla parte alta della montagna, cosicché anche il trasporto per mezzo di animali e di carri risultava possibile.

L'importanza del contratto del 1380 è rivelata anche dal fatto che vennero stabilite precise norme sull'arrivo del legname in città e sulla vendita da parte dei concessionari: essi furono autorizzati anche a costruire un magazzino nel campo del mercato che si trova fra il ponte *de Preti* e quello detto *de porta Ghovexe* senza pagare dazi. L'edificio avrebbe dovuto essere costruito *incipiendo a ripa plana dicti canalis et eundo versus campum fori in latitudine quadraginta pedum et in longitudinem prout protendit ripa dicti canalis octoginta pedum* (circa 15,20 metri per 30,40).

Interessantissima la clausola secondo la quale al fine di fermare il legname che scendeva lungo il Reno, i concessionari avrebbero potuto costruire strutture in legno a monte alla chiusa di Casalecchio, formate da pali conficcati nel greto: essi avrebbero potuto *libere et impune ficare seu ficari facere in flumine Reni a cluxa lapidea de Chaxaliclo supra, omnem quantitatem aghocarum seu palorum ligni pro arestando et arestari faciendo omnem quantitatem lignaminis et lignorum predictorum*.

---

<sup>18</sup> ASB, *Notarile (secoli XIII-XIV)*, Paolo di Lenzio Cospì, 14.2, c3<sup>v</sup>, 12 febbraio 1359.

Quest'ultima località si rivela dunque il luogo in cui il legname doveva essere recuperato per essere trasportato all'interno della città, sicuramente per mezzo del canale che iniziava proprio in quel luogo.

I conduttori venivano anche autorizzati a costruire un ponte *super ramo canalis Reni versus segam aque que est Galioti de Raygosa et socii*. Tale struttura non avrebbe dovuto però ostacolare il deflusso delle acque per non ostacolare l'attività dei mulini.

L'autorizzazione veniva allargata anche al legname che gli stessi avrebbero potuto acquistare da altri proprietari, al di fuori cioè di quello concesso dal Comune, *etiam in partibus Sette et Armenzie*, cioè nelle valli della Setta e delle Limentre. La concessione risulta un'esclusiva riservata ai conduttori, poiché né il Comune, né i privati avrebbero potuto condurre legname sul Reno senza una loro espressa licenza, *a terra Panici supra*, cioè per quasi tutto il corso montano del fiume. Essi avrebbero dovuto assicurare una certa quantità di legname da vendere a Bologna o al Comune o ai privati, per assicurare l'approvvigionamento alla città; solamente se i conduttori non fossero riusciti a raggiungere le quantità minime di legname previste dal contratto, l'autorizzazione sarebbe stata estesa ad altri.

Per fornire il cibo necessario agli addetti alla fluitazione i conduttori avrebbero potuto *estrarre* 100 corbe di frumento, 200 *inter speltam et ordeum* e 100 di fave senza pagare dazi.

Per favorire il trasporto del legname tramite il Reno i concessionari vennero autorizzati anche a rimuovere gli ostacoli che si fossero trovati nel greto, risarcendo gli eventuali danni provocati dal passaggio del legname alle chiuse o ai beni che si trovavano lungo le sponde. Le eventuali controversie si sarebbero dovute risolvere da arbitri appositamente nominati dalla parti e previste dal contratto stesso.

Il legname *a laborerio*, cioè non destinato al riscaldamento ma ad essere utilizzato nelle botteghe artigiane, avrebbe dovuto essere tagliato fino a ricavarne *trabes, assides et banchones*, lavorandolo in apposite segherie ad acqua che gli stessi conduttori erano autorizzati a costruire, anche in questo caso senza pagare dazi, su qualunque corso d'acqua a monte della *cluxa lapidea nova fluminis Reni*.

Vennero fissate anche le dimensioni e i prezzi del legname da vendere *super campo fori*:

- *bancones* di abete: lunghezza 16 piedi, larghezza 14 once, spessore 12 once (circa metri 6 per centimetri 43 e centimetri 37)

- travi: lunghezza piedi 24, oppure da 24 a 30 (circa da 9 a 11 metri) a 50 soldi ciascuna

- *vites* di legna da ardere a 25 soldi.

Per il primo anno era prevista la quantità minima di 2000 *vites* di legna da ardere, 100 *bancones* delle varie misure e 300 travi. Dal secondo anno le quantità aumentavano a 3150 *bancones*, 400 travi e così di seguito negli anni seguenti.

Naturalmente era previsto che nessuno potesse appropriarsi impunemente del legname mentre transitava nella corrente del fiume, un fatto che, come risulta dal processo del 1382 di cui parleremo fra poco, doveva accadere di sovente. Per questo da parte di coloro che avessero rubato legname erano previsti risarcimenti da



dividersi a metà fra il Comune e i conduttori: 10 lire *pro qualibet bancone de abeto*, 6 lire *pro qualibet trabe et pro qualibet ligno a laborerio* e soldi 20 per ciascun fascio di legna *ab igne*.

Era prevista una proroga del termine di scadenza del contratto, solamente se si fossero verificati fenomeni indipendenti dalla volontà dei conduttori, come guerre o mancanza di acqua nel fiume o nel canale. In questi casi i termini sarebbero stati prolungati per un periodo corrispondente alla durata dell'impedimento.

La clausola che imponeva ai conduttori di non deviare le acque dalla Dardagna in Reno per evitare eventuali inondazioni risulta perlomeno singolare, soprattutto in relazione a quanto siamo venuti esponendo a proposito del canale Naviglio che aveva come scopo opposto proprio la deviazione della Dardagna nel fiume principale.

Gli edifici costruiti dai concessionari, alla fine del contratto sarebbero passati in proprietà del Comune, ad eccezione delle segherie, che comunque il Comune avrebbe potuto comperare ad un prezzo da stabilire.

Il contratto del 1380 di cui abbiamo parlato fin qui non giunse al termine previsto di dieci anni. Nel 1387 infatti il Comune di Bologna procedette ad una seconda concessione quadriennale a beneficio del *magister* Francesco del fu Biagio da Bassano, diocesi di Vicenza. Questo secondo documento contiene clausole quasi identiche al precedente e si riferisce agli stessi boschi: i beni sono infatti localizzati *iuxta fluvium Dardagne, iuxta prata de canali a multis lateribus et iuxta rivum de Valuta*. Si trattava di legname di abete, ma anche di altre essenze, che sarebbe stato utilizzato per farne *trabes assides et bancones* e altri generi di forme. I concessionari si impegnavano a trasportarlo *in civitatem et comitatum Bononie per terram vel per aquam prout eidem magis placuerit libere et expedite* senza dazi, pedaggi o gabelle. Essi avrebbero potuto vendere e tenere il legname *in et super campum fori ... et etiam super ripis et et viis publicis fluminis Reni et etiam canalis Reni tendendo illud et illa ita et talis et tali modo quod transiri possit libere cum bobus et curibus per iter publicum absque impedimento ipsorum lignorum et lignaminum*. La maggior parte del legname sembra fosse legna *a laborerio*. Gli stessi concessionari si impegnavano a *facere vel fieri facere reactari et reformari quascumque vias aquarum conductuum et discursoria ac incidi et removeri facere quoscumque lapides et obstacula*. Per il resto le clausole restano le stesse del contratto del 1380, come l'obbligo di *incidere et inaquare* almeno 2000 *vites lignorum ab igne* e portarne a Bologna entro Natale almeno 700 e di più se possibile. Per il secondo anno del contratto era prevista la quantità di 3000 *vites* da vendere a chiunque per un prezzo non superiore a 31 soldi. Nell'ipotesi che la quantità di legname portato in città fosse inferiore a quanto previsto, i conduttori sarebbero stati multati, con esclusione del caso che la causa fosse stata la penuria dell'acqua nel fiume o il suo eccessivo impeto per piene consistenti.

Molto significativo anche l'elenco dei fideiussori del contratto, i cui nomi si riferiscono in gran parte a membri importanti della classe dirigente della città di Bologna: il conte Leonardo figlio di Galeotto da Panico, Alberico e Gerardo figli del fu Alberghetto Lambertini, Ferentino del fu Bartoluccio *de Pretis*, Tommaso del



Mercato, Dino del fu Petruccio *de Pretis*, un figlio del fu Lambertino Ghisilieri e Benvenuto Lambertini di Castel Franco<sup>19</sup>.

#### 4. Il processo per furto di legname del 1382

Dal 27 novembre al 17 dicembre 1382, a soli due anni dalla stipula del contratto di cui abbiamo parlato, davanti al vicario di Caprara sopra Panico venne celebrato un processo, dal quale traiamo molte interessantissime informazioni sul nostro tema. Furono i concessionari del contratto del 1380 a chiamare in giudizio alcuni uomini per accusarli di aver rubato una notevole quantità di legname mentre stava transitando lungo la corrente del fiume<sup>20</sup>: *in isto libro continentur acuxationes facte per Petrum Mini procurator Gerardi de Lambertinis et Pauli de Castelo conductores lignaminis de Dardagna ...* davanti al vicario di Caprara. Questo procuratore si presentò dunque davanti al vicario il 27 novembre 1382 per accusare di furto vari uomini i quali *dolose scienter et apensate cum intencione furandi et danificandi dictos conductores in dictis lignis iverunt et ad petitionem cuiuslibet eorum ire fecerunt ad flumen Reni in quo flumine erant de dictis lignis et stangis ac fustis ab igne que ligna dicti conductores conduci faciebant et facere volebant in et ad civitatem Bononie secundum formam eorum procuratorum et predicti et quilibet eorum de dicto flumine aceperunt et furati fuerunt et exportare fecerunt de dictis lignis ad domos eorum et cuiuslibet eorum*. Segue l'elenco dei nomi degli accusati, abitanti in località poste lungo il fiume, e delle quantità di legname rubate nei mesi di settembre e ottobre:

- Pietro di Nanni Cavalle di Sibano *mille stanghas sive ligna ab igne*
- Giovanni di Benino 100 stanghe
- Ghirardello di Colao 10 stanghe
- Giovanni e Iacopino fratelli e figli del fu Palone 300 stanghe
- Ugolino e Pellegrino fratelli e figli del fu Cominello di Sibano 300 stanghe
- Ghidino di Cosolino di Sibano 300 stanghe
- Pasquarello di Bertolino abitante a Capriglia 100 stanghe
- Dunicello del fu Guido di Capriglia 500 stanghe

Gli accusatori chiesero la restituzione del legname rubato e l'applicazione della pena di 20 soldi *pro qualibet stanga sive ligna ab igne sic furata et exportata per ipsos* da dividere secondo quanto stabilito dal contratto del 7 maggio 1380. Per suffragare questa richieste il procuratore dei conduttori produsse anche copia dello stesso contratto, approvato dal comune di Bologna.

Dopo essere stati citati il 27 novembre per mezzo dei nunzi del vicario, il 30 dello stesso mese si presentarono Pietro Cavalle, Giovanni di Benino, Ghidino, Pellegrino,

---

<sup>19</sup> ASB, *Comune-Governo, Signoria viscontea, ecclesiastica e bentivolesca, Provvigioni "in capreto"*, vol. III (1386-1390), n. 301, cc. 111<sup>v</sup>-113<sup>r</sup>.

<sup>20</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Caprara sopra Panico*, mazzo 2, vol 1382/II, cc. 31<sup>r</sup>-48<sup>r</sup>. Questo documento fu segnalato a Paolo Guidotti (*Il trasporto del legname*, seconda parte, pp. 82-83) dal compianto Leonello Bertacci.

Pasquarello e Dunicello. Il primo ammise di possedere davvero 500 stanghe, ma affermò di averle acquistate in modo regolare: *emit ipsa ligna et quoque plura alia a quodam Iohanne Bexoli de Capugnano*, il quale, secondo l'accusato, era stato delegato alla vendita dallo stesso accusatore: Gerardo Lambertini *habet instrumentum procure ab eo Ghirardo de Lambertinis et potestate ab ipso Ghirardo vendendi de dictis lignis ad suum velle*. Di fronte a questa affermazione Pietro, procuratore dell'accusatore, negò recisamente che Giovanni Besoli avesse *aliquem mandatum* dal suo assistito, cosicché l'accusato Pietro Cavalle fu sollecitato a presentare entro dieci giorni il mandato di Giovanni Besoli. Anche Giovanni Benini ammise di avere 40 stanghe ed anche lui però ribadì di averle acquistate regolarmente: *emisse a quodam habentem potestatem vendendi*. Seguono poi le ammissioni di Ghiradello che disse di avere 4 stanghe, Iacopino 100 stanghe, Ugolino 14, Ghidino 15, Pellegrino 3 e infine Pasquarello 30. Tutti si difesero allo stesso modo, affermando di avere acquistato anch'essi il legname da Giovanni Besoli che avrebbe avuto il mandato dall'accusatore, mentre Dunicello affermò di avere 18 stanghe, che però gli aveva donato Pietro Cavalle. Anche a costoro il vicario impose il termine dei 10 giorni per provare le loro asserzioni.

Nessuno degli accusati comparve però entro il termine stabilito per cui il procuratore dell'accusatore chiese che fossero dichiarati contumaci e il vicario inviò di nuovo il nuncio a *cri dare* agli accusati per farli comparire entro tre giorni. Poco dopo essi comparvero davanti al giudice, ma solo per chiedere un'ulteriore dilazione, legata al fatto che il tempo non era stato sufficiente per procurarsi i documenti richiesti. Il procuratore Pietro sollecitò però il vicario a non concedere nuove dilazioni, presentando un *restrictum* emanato il 3 dicembre dagli anziani di Bologna, nel quale si sollecitavano tutti i vicari, ma in particolare quello di Caprara, a fare giustizia agli accusatori. Il vicario concedette però ancora una dilazione, fissando il termine di 8 giorni per presentare le difese.

Lo stesso procuratore in una seduta successiva non datata formulò nuove analoghe accuse, per fatti che sarebbero avvenuti nel mese di settembre, nei confronti di altri uomini di Venola, Caprara, Vergato, Fulisano, Cupio (?), Vairana ed contro Simarco *magistrum lignaminis* di Sperticano, un uomo per il quale il legname era direttamente legato alla sua professione. Il vicario procedette come nei casi precedenti, facendo citare gli accusati, ma anche questi ultimi il 1° dicembre negarono ogni accusa. Le quantità di legname sottratto indebitamente erano le seguenti: *Cholao Bugade* 11 *stangas ab igne*, Martino Monghi detto *Buxo* 200, Giacomo di *Nicolao de Scisso* 4, Paolo fratello di Beltrame 15, Pretino del fu Marchione di Praduro 20.

Anche in questo caso l'accusa sosteneva che *iverunt ad flumen Reni et de dicto flumine Reni aceperunt et furati fuerunt tot et tanta ligna de lignis predictis ab igne*. Lo fecero *de mense augusti proximi elapsis*, ma continuarono anche in settembre ed in ottobre. Il procuratore chiese il risarcimento di 20 soldi per ogni pezzo di legna. A fronte della solita citazione per il 28 novembre successivo, essi negarono ogni addebito: un esempio di difesa è quello di certo Martino, che disse di aver comprato 100 stanghe da fuoco da tre uomini, dei quali però il procuratore affermò che non avevano nessuna *potestatem vendendi*.

La conclusione della vicenda lascia perplessi, perché il 14 dicembre successivo gli anziani del comune di Bologna inviarono al vicario di Caprara una lettera nella quale lo sollecitarono a soprassedere dal giudizio, ordinandogli *quod te intromittere non debeas quoquomodo de aliquibus acuxationibus nec super ipsis procedere debeas factis per Petrum ser Mini Bonefidey suo nomine* o a nome di Gerardo Lambertini e soci. Per questo il Vicario convocò il procuratore dell'accusatore e gli comunicò ufficialmente: *dictus dominus vicarius declaravit esse supersedendum supra dictis acuxis* fino a quando non fosse arrivato dagli Anziani un ordine in contrario.

Altri sono poi i documenti dei secoli XIV e XV che ci forniscono ulteriori informazioni sulla fluitazione del legname lungo il Reno. Per la maggior parte si tratta di atti giudiziari celebrati davanti al vicario di Capugnano al fine di rivendicare il pagamento del dovuto per la vendita ed il trasporto. Il 12 febbraio 1360 ad esempio i fratelli Guido e Bartolomeo di Pontecchio *promiserunt conducere omnibus eorum expensis Leonardo qd Çannis Çani de Florentia tres lignarios lignaminis carpini set quercie* entro giugno al costo di 12 lire e 10 soldi. Il 6 marzo 1426 davanti al vicario di Capugnano comparve Antonio di Parisio su istanza di Bernardo di Pontecchio *petenti ab eo libras duas bononinorum occaxione operarum boum in conducendo abetes ab flumine Reni*<sup>21</sup>. Il 21 agosto 1433 si presentò Antonio di Andriochio di Maenzano, comune di Belvedere, su richiesta di Iacomacio di Fagnano di Bombiana *petenti ab eo pro opperibus sibi datis ad lignamen qualem conduxit per aquam Reni* per 50 soldi<sup>22</sup>. Il 13 luglio 1438 fu la volta di Bartolomeo del fu Negrello di Maenzano che comparve su richiesta di Menino di Bartolomeo di Gabba che gli chiese 3 lire e 13 soldi *per operibus sibi datis in conducendo lignamina habetti per flumen Reni* a Bologna<sup>23</sup>. Il 15 luglio 1438 Matteo di Pietro di Gabba reclamò 32 soldi nei confronti di Giovanni del fu Comello di Sasso, comune di Vidiciatico, per un'analogha condotta di legname a Bologna<sup>24</sup>. Il 26 agosto 1438 a reclamare il pagamento di 3 lire e 5 soldi nei confronti di Antonio del fu Andriochio di Maenzano fu Pasquale del fu Giacomo *de Triesto*, abitante a Gabba<sup>25</sup>. Il 19 ottobre 1438 venne citato ancora lo stesso Antonio su richiesta di Matteo di Michele di Vidiciatico che richiedeva il pagamento di 32 lire e 10 soldi *pro quinque capita lignorum habetti videlicet quatuor trabeas et unum banchonem sibi venditi super ripam fluminis Panicalis*<sup>26</sup>. Il 4 novembre 1498 Giacomo del fu Betto di Castelluccio promise a maestro Tommaso del fu Alle Borghesani dei Bagni della Porretta di condurre *certam quantitatem lignaminis a laborerio comburendorum per flumen Rheni usque Bononiam*<sup>27</sup>. Infine nello stesso anno Giacomo del fu Pietro del comune delle Capanne e Granaglione promise allo stesso Tommaso di dare *ipsi magistro Tome*

---

<sup>21</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1426, 6 marzo 1426, c. 46<sup>r</sup>.

<sup>22</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1433, 21 agosto 1433, c. 7<sup>v</sup>.

<sup>23</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1438, 13 luglio 1438, c. 16<sup>r</sup>.

<sup>24</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1438, 15 luglio 1438, c. 20<sup>v</sup>.

<sup>25</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1438, 26 agosto 1438, c. 29<sup>f</sup>.

<sup>26</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1438, 19 ottobre 1438, c. 78 bis<sup>r</sup>.

<sup>27</sup> ASB, *Notarile, Ossano Frassini*, busta 1, prot. 7, cc. 87<sup>r-v</sup>, 4 novembre 1498.

*hinc ad tempus lignaminum comburendorum per flumen Rheni versus Bononiam e tunc temporis dare et consignare dictam quantitatem lignaminis super ripam Rheni apud Balneas Poretanas.*

## 5. Documenti sulle seghe ad acqua

La presenza di impianti di segherie idrauliche sul territorio montano è ampiamente documentata prima di tutto dalla toponomastica, ma anche da fonti scritte. L'esempio più rilevante è il centro abitato de La Sega oggi Bellavalle. Il toponimo derivava dalla presenza di un'antica segheria azionata da forza motrice idraulica, della quale oggi non rimane traccia ed è citata per la prima volta nel Catasto Granducale del 1587. Fu Quinto Santoli negli anni Venti del Novecento a volere il cambiamento del toponimo, poiché evidentemente riteneva disdicevole che il paese in cui era nato fosse individuato geograficamente con un termine che nel linguaggio dialettale toscano è di solito associato all'onanismo. Forte della sua notevole autorevolezza culturale e del suo prestigio sociale, ordinò ai propri compaesani di trasformare il nome in quello piuttosto anonimo e banale di Bellavalle. Poi si recò a Firenze presso l'Istituto Geografico Militare, al quale si deve la cartografia ufficiale dello Stato italiano, riferì quanto aveva ordinato ai suoi conterranei e, sedutosi, minacciò di non alzarsi di lì finché non fosse stato cambiato sulle carte il nome del paese. Ricordiamo più volentieri questo illustre pistoiese per altri suoi meriti, come il riordinamento e potenziamento della biblioteca Forteguerriana e la pubblicazione del *Liber censuum comunis Pistorii!*

Un *campo da la Sega* è documentato presso Gabba nel 1433<sup>28</sup> e la Segavecchia è il toponimo di una località del comune di Lizzano in Belvedere alle falde del Corno alle Scale.

Alcuni documenti, ancora provenienti dagli atti giudiziari del vicariato di Capugnano, attestano la presenza di impianti di segherie idrauliche. Nel 1397 ad esempio un uomo di Rocca Corneta fu citato da un abitante di Casio *pro segatura quamplurium ziparum de abbeto sive de axero*<sup>29</sup>. Nel 1409 *Chole Carsolini de Zinghio* fu citato da Bertone di Antonio di Gaggio che reclamava da lui il pagamento di 5 lire *pro resto et complemento solutionis unius seghe ab aqua eidem Chole date et vendite per dictum Bertone in apotecha*<sup>30</sup>. Il 30 marzo 1424 è ancora citata una segheria a Gabba e Rocca Corneta<sup>31</sup> e nello stesso anno un'altra è attestata a Lizzano: il 12 aprile Basaglia di Lizzano comparve davanti al vicario su richiesta di Guglielmo di Belvedere per reclamare il pagamento di trentadue bolognini per una *sigla ab aqua*<sup>32</sup>.

---

<sup>28</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1433, c. 76<sup>r</sup>.

<sup>29</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 3, vol. del 1397/1, 26 maggio 1397, c. 71<sup>v</sup>.

<sup>30</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 5, vol. del 1409/2, c. 34<sup>r</sup>.

<sup>31</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1424, 30 marzo 1424, c. 33<sup>r</sup>.

<sup>32</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1424, 12 aprile 1424, c. 41<sup>r</sup>.

Ancora nel 1427 a Rocca Corneta è documentato un impianto di segheria: il 16 gennaio di quell'anno si discussero ben tre cause di risarcimento, tutte riguardanti l'impianto gestito da Matteo di Giovanni detto Sbardelado di Casio. Costui, rappresentato dal procuratore Giovanni *de Duolo*, citò vari uomini per affitti non pagati dello stesso impianto: per primo si presentò Bartolomeo *Muzoni* di Rocca a cui fu richiesto *in una parte pro afictum partis unius seghe posite in curia dicte terre Roche libras oto e soldos quatuordecim bononinorum. Item in alia parte pro dicto afictu ... libras quindecim bononinorum videlicet quolibet ano libras quinque*. Seguì Matteo *Paxoti* di Rocca Corneta che doveva al gestore tredici soldi, oltre a 8 lire *pro asitu dicte seghe*. Infine comparve Guidolino di Giacomo di Rocca Corneta, che per l'affitto avrebbe dovuto pagare 9 lire e 4 soldi<sup>33</sup>.

Il 10 febbraio 1427 Guglielmino del fu Battaglia di Lizzano Matto fece citare davanti al vicario Bartolomeo di Parisio di Vidiciatico per chiedergli il pagamento di 26 soldi *pro segatura certorum lignorum eidem Bertolomeo per dictum Guilielminum segatam ad eius sigam*, oltre a 12 soldi e 6 denari *pro incesoriis dicto Bertolomeo per dictum Guilielminum venditis*<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, Mazzo 6, vol. del 1427, 16 gennaio 1427, cc. 11<sup>r-v</sup>.

<sup>34</sup> ASB, *Vicariati, Vicariato di Capugnano*, mazzo 6, vol. del 1427, 10 febbraio 1427, c. 34<sup>r</sup>.